**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 – 2022**

**INDICE**

1) INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO

1.1 LE CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA’E DELLA GESTIONE

1.2 RAPPORTI TRA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX LEGGE 190 / 2012 E PREVENZIONE DEI REATI EX DLGS 231 / 2001

1.3 OBIETTIVI GENERALI DELLA SOCIETA’

1.4 NORME E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO

2) PROGRAMMAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO, TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI

3) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA; I DESTINATARI DEL PIANO

4) GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

4A) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

4B) ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

4C) AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE E GENERALI

4D) AREE E PROCESSI AZIENDALI A MAGGIOR RISCHIO – ALLEGATO

5) MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO

5.0) MONITORAGGIO, IN CORSO D’ANNO, DI SOSTENIBILITA’ DI TUTTE LE MISURE

5.1) VERIFICHE PROCEDURALI E DI MERITO NELLE AREE / PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO ANTICORRUZIONE

5.2) TRASPARENZA AMMINISTRATIVA; ACCESSO AGLI ATTI

*5.2.1) OBIETTIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA*

*5.2.3) OBIETTIVO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI*

5.3) FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

5.4) OBIETTIVO IN MATERIA DI CODICE DI COMPORTAMENTO ED ETICO

5.5) INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

5.6) INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

5.7) VERIFICA CIRCA L’ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

5.8) TUTELA DEL SEGNALATORE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWER)

5.9) SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI (DISTINZIONE DELLE COMPETENZE) QUALE MISURA ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE ORDINARIA; LA ROTAZIONE STRAORDINARIA

5.10) OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

5.11) FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ALLEGATI:

- TABELLA PROCESSI SENSIBILI AL RISCHIO CORRUTTIVO

- CODICE DI COMPORTAMENTO

NOTA

Nel testo, in *corsivo*, sono riportati stralci di norme e provvedimenti.

---

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è Rosalinda Sartori (nomina da parte del Consiglio di Amministrazione con atto del 19.03.2019)

Il Responsabile presso l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) è il Presidente Stefano Micheli.

---

**1) INQUADARMENTO ED OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO**

**1.1 LE CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA’ E DELLA GESTIONE**

Il presente Piano entra in vigore con la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 31/01/2020, salvi gli aggiornamenti annuali come da normativa vigente il presente Piano ha validità per il triennio 2020 – 2022.

Pizzighettone Fiere dell’Adda SRL (“PFA ”) è un società a responsabilità limitata, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Comune di Pizzighettone, la quale svolge prevalentemente attività fieristica (di libero mercato), disponendo anche di spazi di proprietà comunale ad essa assegnati a mezzo di convenzione; PFA è gestita da un Consiglio di Amministrazione con funzioni anche operative, non ha dipendenti, ricorre a prestazioni esterne solo nei termini di necessità per la continuità stessa della società, sostiene costi complessivi annui minimi, come da bilancio pubblicato.

Ferma la particolarità della gestione e dell’assetto strutturale di PFA come sopra tratteggiata, PFA stessa è stata riconosciuta coerente con i propri fini istituzionali da parte del Comune socio, che ha deliberato il mantenimento della relativa partecipazione da ultimo nell’ambito del piano di razionalizzazione ex art 20 DLgs 175 / 2016 (deliberazione di Consiglio Comunale 23.12.2019 n 59) il fatto che il capitale sociale sia totalmente detenuto dal Comune riconduce evidentemente la società nel novero di quelle *a controllo pubblico*.

Il Consiglio Comunale ha inoltre adeguato lo statuto alle previsioni del DLgs 175 / 2016 (*testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*) con la propria deliberazione 26.07.2017 n 36; l’Assemblea ha approvato la modifica statutaria con propria deliberazione in data 23.01.2018.

In quanto *società a controllo pubblico*, PFA applica le norme in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza amministrativa ed accesso agli atti negli stessi termini in cui esse sono applicate dal Comune socio, salve le specificità di cui alle nuove Linee Guida, e nella misura in cui esse debbono essere applicati alla specifica gestione ed alla limitata dimensione aziendale.

Ai fini del presente documento, appare opportuno richiamare la determinazione n. 1134 del 8 Novembre 2017, con cui il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) ha approvato le *Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici* (nel prosieguo, “Linee Guida 1134 / 2017”).

PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL è soggetta alla normativa pubblicistica in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza amministrativa e di accesso agli atti.

**1.2 RAPPORTI TRA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX LEGGE 190 / 2012 E PREVENZIONE DEI REATI EX DLGS 231 / 2001**

Presso PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL non è vigente un formale modello ex DLgs 231 / 2001 (*modello 231*), e l’estrema semplicità gestionale fa sì che la formale adozione del modello presumibilmente non si discosti, in termini di contenuti, dai presidi e protocolli, a prevenzione della commissione di reati di cui la Società potrebbe malamente beneficiare Finalità stessa del modello 231), di cui al prosieguo del presente paragrafo.

Per chiarezza espositiva, si riporta di seguito il § 3.1.1 (*misure organizzative per la prevenzione della corruzione*) delle *Linee Guida 1134 / 2017,* che prevede quanto segue.

*In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il “modello 231” con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012.*

*In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.*

*Nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all’interno della società o dell’ente.*

*Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC.*

*Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.*

*È opportuno che tali misure esse siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento.*

Per quanto concerne PFA, alla luce dell’estrema semplicità gestionale di cui sopra sub § 1.1, si evidenziano di seguito, come da sezione III *(Responsabilità amministrativa da reato)* del DLgs 231 / 2001, le diverse famiglie di reati – presupposto, con brevi commenti, da cui si deriva l’insussistenza della necessità di approvare il modello ex DLgs 231 / 2001.

*Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.*

Con riferimento alle somme eventualmente acquisite, da parte di PFA, da Stato o Enti pubblici, l’attività del Revisore dei Conti ben può coprire l’area in questione.

*Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati*

PFA di fatto non opera su alcun sistema informativo complesso.

*Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata*

La dimensione non rilevante dei ricavi e costi di gestione conduce non considerare rilevante il reato – presupposto in questione.

*Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*

Vale quanto sopra esposto.

*Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.*

La società non utilizza gli strumenti sopra elencati, se non in misura contenuta.

*Art.25-bis.1 Delitti contro l´industria e il commercio*

Appare arduo ipotizzare per la Società di svolgere attività correlate a quanto sopra.

*Art. 25-ter Reati societari*

L’attività svolta dal Revisore dei Conti può ben essere ritenuta idonea a prevenire la commissione dei reati in questione a vantaggio della Società.

*Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell´ordine democratico*

Il reato – presupposto in questione non appare correlato alla gestione caratteristica della Società.

*Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*

Il reato – presupposto in questione non appare correlato alla gestione caratteristica della Società.

*Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale*

Il reato – presupposto in questione non appare correlato alla gestione caratteristica della Società.

*Art. 25-sexies Abusi di mercato*

Considerato la limitata dimensione della gestione di PFA, non si pone il tema.

*Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime* *commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

La Società non ha dipendenti ed appare non diretta la relazione con la famiglia di reati in questione.

*Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio*

Per la dimensione non rilevante dei costi di gestione, non si pone il tema; peraltro, il Revisore dei Conti esercita il proprio stringente controllo circa il regolare utilizzo delle disponibilità liquide aziendali.

*Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d´autore*

La Società non ha dipendenti e non svolge alcuna attività che possa interferire con la famiglia di reati in questione; la genuinità dei software d’ufficio utilizzati è di immediata verifica.

*Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all´autorità giudiziaria*

La questione si porrebbe eventualmente in relazione ad eventi specifici, agevolmente controllabili alla luce della struttura della Società.

*Art. 25-undecies Reati ambientali*

Il reato – presupposto in questione non appare correlato alla gestione caratteristica della Società.

*Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia*

Il reato – presupposto in questione non appare correlato alla gestione caratteristica della Società.

*Art. 25-quaterdecies \* Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*

Il reato – presupposto in questione non appare correlato alla gestione caratteristica della Società.

*Art. 25-quinquiesdecies \* Reati tributari*

L’attività svolta dal Revisore dei Conti può ben essere ritenuta idonea a prevenire la commissione dei reati in questione a vantaggio della Società.

**1.3 OBIETTIVI GENERALI DELLA SOCIETA’**

1) Come suggerito dal PNA 2019 di cui a seguire:

* il percorso di elaborazione ed approvazione del presente piano triennale di prevenzione della corruzione (in danno della Società), di fenomeni di malagestione e della trasparenza amministrativa, nonché in materia di accesso ai dati aziendali (“PTPCT”) ha visto il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione della Società e dell’organo di Revisione e Controllo, con trasmissione della bozza preliminarmente all’approvazione definitiva, al fine di raccogliere spunti e suggerimenti;
* entro il 15.08.2020 il RPCT svolgerà una valutazione circa la concreta sostenibilità delle misure previste dal presente PTPCT; l’esito della valutazione sarà trasmesso al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni di competenza.

2)

il Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell’accesso agli atti di PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL è Rosalinda Sartori (Amministratore privo di deleghe gestionali);

3) nell’ambito del presente PTPCT e delle generali misure anticorruzione di cui al § 5, notevole rilevanza è tra l’altro assegnata all’alimentazione dell’*amministrazione trasparente* secondo l’articolazione in sezioni e sottosezioni come da Allegato alle *Linee Guida 1134 / 2017*, garantendo il sistematico reperimento / elaborazione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, l’alimentazione e l’aggiornamento continuo sezione per sezione, e sottosezione per sottosezione;

4) la gestione di PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL, ai fini del presente PTCPT, è in tutta evidenza di *pubblico interesse;* conseguentemente, le sezioni e le sottosezioni dell’amministrazione trasparente, come da Allegato alle *Linee Guida 1134 / 2017,* sono totalmente alimentate, beninteso per quanto di competenza della Società, in relazione alla gestione caratteristica di quest’ultima;

5) nell’ambito del presente PTPCT viene affrontato il tema dell’accesso agli atti di PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL da parte di terzi, come da successivo § 5.2.2, secondo regole e modalità operative che tengono conto dei differenti possibili accessi: generalizzato ex DLgs 97 / 2016; civico ex DLgs 33 / 2013; documentale ex Legge 241 / 1990.

**1.4 NORME E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO**

Il presente PTPCT trae spunto, per PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL, dalle misure previste nelle *Linee Guida 1134 / 2017* per le società a controllo pubblico.

Il presente PTPCT si ispira inoltre ai seguenti provvedimenti:

* Legge 190 / 2012 in materia di prevenzione della corruzione; DLgs 33 / 2013 in materia di trasparenza amministrativa; DLgs 97 / 2016 in materia di accesso agli atti (il provvedimento ha apportato ampie modifiche in particolare al DLgs 33 / 2013, ed alla Legge 190 / 2012);
* Piano Nazionale Anticorruzione (“PNA”), ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012, che in data 11 Settembre 2013 l’ANAC ha approvato (con la delibera CiVIT n.72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica), elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale, contiene gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
* gli aggiornamenti 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 al PNA (come da seguenti provvedimenti ANAC: 28 Ottobre 2015 n 12 - 3 Agosto 2016 n 831 - 22 novembre 2017 n 1208 – 21 novembre 2018 n 1074 - 13 novembre 2019 n 1064);
* le *Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*, approvate con determinazione ANAC n. 1309 del 28 Dicembre 2016;
* le *Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016,* approvate con determinazione ANAC n. 1310 del 28 Dicembre 2016.
* la Legge 30 Novembre 2017 n 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*), c.d. whistleblowing (al riguardo si segnala il comunicato ANAC 15/01/2019 in materia di whistleblowing, con cui *si rende disponibile in open source il software per la gestione delle segnalazioni di illeciti*).

**2) PROGRAMMAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DEL PIANO, TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI**

Come da Allegato 2 alla Delibera ANAC numero 1074 del 21 Novembre 2018 (*Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*), è rilevante evidenziare innanzitutto quanto segue:

- il PTPCT è aggiornato ogni anno entro il 31 Gennaio, con deliberazione dell'Organo Amministrativo;

- il RPCT redige ogni anno (per il 2019, entro il 31 Gennaio 2020) una relazione sull'attività svolta (art.1, c.14 Legge 190 / 2012) secondo il format previsto di anno in anno da ANAC;

- in base alle delibere ANAC 1310 / 2016 e 236 / 2017, e visto l’art.45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, che attribuisce all’ANAC il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, deve essere annualmente (all’inizio di ciascun anno, secondo griglie e tempi di volta in volta definiti da ANAC) verificata la completezza, l’apertura del formato, il grado di aggiornamento di determinate sezioni / sottosezione della società trasparente.

Come da FAQ ANAC 22.1 in materia di trasparenza amministrativa, *… nel caso in cui l’ente sia privo di OIV o struttura con funzione analoghe, il Responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della corruzione è tenuto a pubblicare le griglie di rilevazione sull’assolvimento degli obblighi predisposte dall’A.N.AC., debitamente compilate, nonché una dichiarazione relativa allo stato di assolvimento degli obblighi di trasparenza, specificando che nell’ente è assente l’OIV o struttura analoga.*

L’attività in questione, per PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL è svolta dal RPCT.

Il PTPCT ha come destinatari: coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società; i componenti degli Organi sociali; in generale tutti coloro si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone di cui al punto precedente; nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo a PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL operano su mandato o per conto della stessa; coloro che intrattengono con PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL un rapporto di lavoro di natura non subordinata (es. collaboratori a progetto, consulenti); collaboratori a qualsiasi titolo; soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Medico Competente, RSPP); fornitori. Il PTPCT illustra le responsabilità e le norme comportamentali cui i Destinatari devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato in esso richiamate. Tutti i Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nel presente documento, devono: applicare le misure di prevenzione corruzione e trasparenza riportate nel seguente Piano; non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato elencati nel presente Piano; rispettare le indicazioni del Codice Etico per le condotte riferite alla prevenzione della corruzione; assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati nel presente documento avvenga nell’assoluto rispetto di leggi e normative vigenti; rispettare le indicazioni inerenti il flusso di comunicazione di documenti e dati al RPCT.

**3) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

Si riporta per completezza la Parte IV del PNA 2019 (Allegato 2 al PNA 2018).

*Istituzione della figura del RPCT*

* La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell’attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. …*

*Criteri di scelta del RPCT*

* L’art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall’organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.*

In base al § 3.1.2 delle Linee Guida 1134 / 2017*, Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, [l’organo amministrativo è tenuto] ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali. …*

La soluzione adottata da PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL è la nomina di Rosalinda Sartori, Amministratore privo di deleghe), ricorrendo le circostanze eccezionali di cui sopra.

*Compiti e poteri del RPCT*

* L’art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva (essendo vietato l’ausilio esterno) – il PTPCT e lo sottopone all’Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.*

* L’art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.*

Le segnalazioni del RPCT, in assenza di OIV, saranno effettuate all’Organo Amministrativo.

* L’art. 1 co. 9, lett. c), l.190/2012 dispone che il PTPCT preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del PTPCT», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.*

* L’art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l’efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.*

Si rinvia al riguardo, nello specifico, al prosieguo del presente PTPCT al § 5.9.

* L’art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta tra cui il rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nel PTPCT.*

Entro il 15 Dicembre di ogni anno (salvo diverse indicazioni da parte di ANAC, che per il 2019 ha individuato il termine del 31 Gennaio 2020); la relazione recante i risultati dell’attività di prevenzione svolta è elaborata sulla base di uno schema che ANAC si riserva di definire di volta in volta.

* L’art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto “un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.*

In base alle delibere ANAC 1310 / 2016 e 236 / 2017, e visto l’art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, che attribuisce all’ANAC *il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,* deve essere annualmente (all’inizio di ciascun anno, secondo griglie e tempi di volta in volta definite da ANAC) verificata la completezza, l’apertura del formato, il grado di aggiornamento di determinate sezioni / sottosezione dell’*amministrazione trasparente.*

Come da FAQ ANAC 22.1 in materia di trasparenza amministrativa, *… nel caso in cui l’ente sia privo di OIV o struttura con funzione analoghe, il Responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della corruzione è tenuto a pubblicare le griglie di rilevazione sull’assolvimento degli obblighi predisposte dall’A.N.AC., debitamente compilate, nonché una dichiarazione relativa allo stato di assolvimento degli obblighi di trasparenza, specificando che nell’ente è assente l’OIV o struttura analoga*.

L’attività in questione è svolta dal RPCT (si veda sopra sub § 2), che relativamente al tema specifico assume le funzioni di OIV.

* L’art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell’accesso civico: “Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”.*

* L’art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all’Ufficio di disciplina di cui all’art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.*

Al riguardo delle misure in materia di accesso agli atti di PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL, si rinvia nello specifico al successivo § 5.3.

* L’art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’ANAC dei risultati del monitoraggio.*

Al riguardo dei Codici vigenti presso PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL e le relative prospettive, si rinvia nello specifico al successivo § 5.5. Si anticipa sin d’ora che PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL elaborerà ed approverà nuovi Codici di comportamento una volta terminato il percorso che ANAC sta conducendo in materia, al momento con particolare riferimento alle *Consultazioni on line Bozza di linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche Consultazione on line del 12 dicembre 2019.*

*Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT*

* L’art. 1, co. 9, lett. c) l.190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPCT stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del PTPCT, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPCT e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.*

Si rinvia al riguardo, in generale, al prosieguo del presente PTPCT.

* L’art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a “fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione”.*

Si rinvia al riguardo, in generale, al prosieguo del presente PTPCT.

* L’art. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell’amministrazione sono tenuti a “rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione”.*

*I rapporti con l’organo di indirizzo*

* L’art. 1, co. 8, l.190/2012 stabilisce che “l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT”. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPCT nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso PTPCT.*

Il presente PTPCT è coerente con gli obiettivi strategici dell’Organo Amministrativo.

* L’art. 1, co.14, l.190/2012 stabilisce l’obbligo per il RPCT di riferire all’Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.*

* L’art. 1, co. 7, l.190/2012 stabilisce l’obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.*

Le segnalazioni del RPCT avverranno all’Organo Amministrativo.

* La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all’interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che “l’organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”.*

*I rapporti con l’Autorità Nazionale Anticorruzione*

* L’art. 43, d.lgs 33/2013 stabilisce che al RPCT spetta il “controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.*

* L’art 15, d.lgs. 39/2013 analogamente, stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.*

* La medesima norma, al comma 3, prevede l’intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT …*

* L’art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell’attuazione dei Codici di comportamento.*

* L’art. 45, co. 2, d.lgs 33/2013 stabilisce che l’ANAC controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. …*

*Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT*

* Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l’esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del d. lgs. 39/2013).*

*In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi*

* Ai sensi dall’art. 15 d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all’ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l’Autorità con le “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione”, adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT “avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell’accertamento delle responsabilità soggettive e dell’applicazione della misurainterdittiva prevista dall’art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all’organo conferente. All’esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l’organo che ha conferito l’incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.”*

*In tema di responsabilità del RPCT*

* A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (art. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT.*

*In particolare, l’art. 12 stabilisce che “In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul PTPCT disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPCT e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del PTPCT”. L’art. 14 stabilisce altresì che “In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTPCT, il responsabile (…)risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (….) nonché, per omesso controllo, sul PTPCT disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del PTPCT. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal PTPCT costituisce illecito disciplinare”.*

**4) GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE**

In Allegato 1 al PNA 2019 sono fornite *indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;* PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL, che come da prosieguo del presente PTPCT, approfondisce in quest’ultimo il dettaglio dell’individuazione / mappatura dei processi, conferma transitoriamente per il 2020 l’approccio metodologico previgente al PNA 2019 (cui si rinvia per il dettaglio), riservandosi ulteriori sviluppi entro il 31 Gennaio 2021.

***4A)******ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO***

*Essa ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento [della Società], sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.*

*Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. Si consideri, ad esempio, un’amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata …; il dato è molto rilevante ai fini della gestione del rischio di corruzione, perché gli studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali.*

Come indicato dagli aggiornamenti al PNA, si evidenzia a seguire, in estrema sintesi, quanto riportato dalla RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLE FORZE DI POLIZIA, SULLO STATO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E SULLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Anno 2016), presentata dal Ministro dell'interno e comunicata alla Presidenza del Senato il 15 Gennaio 2018.

*La provincia di Cremona* [area in cui si svolge prevalentemente l’attività della Società*] è esposta agli interessi illeciti di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata … dediti al narcotraffico, al riciclaggio ed all’infiltrazione del tessuto economico locale mediante la realizzazione di strutture societarie funzionali alla commissione di reati fiscali.*

*… L’edilizia risulta il settore verso cui viene indirizzata la maggiore attenzione soprattutto attraverso la gestione di imprese maggiormente strutturate e la commissione di reati fiscali, fallimentari, di trasferimento fraudolento di valori e di usura.*

*… [Crescente l’attenzione] all’acquisizione, alla gestione ed al controllo di attività economiche, nonché all’aggiudicazione illecita di appalti.*

*… le segnalazioni riferite ai danneggiamenti hanno fatto registrare un dato non trascurabile così come le lesioni dolose, le estorsioni (in progressivo incremento) e le truffe e frodi informatiche (anch’esse in aumento).*

Da detta sintesi, operando la Società in un contesto territoriale tra quelli forse non ad altissimo rischio di infiltrazione, ma crescente, si deriva l’assoluta necessità di prestare massima attenzione alla coerente ed efficace attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi ed in materia di trasparenza amministrativa, ossia nell’impostazione del presente PTPCT.

***4B)******ANALISI DEL CONTESTO INTERNO***

*Essa ha riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità [della Società].*

Come consigliato dall’ANAC, ai fini dell’analisi del contesto interno si prendono in considerazione i seguenti dati:

*organi di indirizzo,*

*struttura organizzativa,*

*ruoli e responsabilità;*

*politiche, obiettivi, e strategie;*

*risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie;*

*qualità e quantità del personale;*

*cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica;*

*sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali);*

*relazioni interne ed esterne.*

Circa gli *organi di indirizzo*, ai fini del presente PTPCT (ed in generale), si rinvia al vigente Statuto sociale, come detto aggiornato in conformità con il DLgs 175 / 2016; si rammenta inoltre che il Consiglio Comunale, ex art 42 c 2 lettera g), può sempre formulare *indirizzi* alla Società (anche nell’ambito del DUP), circa *le politiche, gli obiettivi e le strategie* di PFA; a questo riguardo, ex art 29 lettera e) dello statuto l’Assemblea delibera i piani ed il budget della Società.

Circa *la struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità*, come già anticipato PFA non dispone di dipendenti diretti, si avvale di collaborazioni esterne, si avvale dell’attività operativa dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e ciò anche con riferimento alle *risorse* ed alle *conoscenze.*

Circa *i livelli di tecnologia ed automazione* aziendali, la dotazione di office automation (personal computer stand alone non collegato ad alcuna rete informatica) è aggiornata periodicamente, protetta da antivirus aggiornato e con copia degli archivi, effettuata periodicamente, detenuta presso la sede aziendale.

Circa la *cultura organizzativa*, con particolare riferimento alla *cultura dell’etica*, non risultano eventi da segnalare con riferimento all’Amministrazione oggi in carica; circa *sistemi ed i flussi informativi*, non sussistono flussi strutturati, non ricorrendone la necessità; circa le *relazioni interne alla azienda ed esterne tra azienda e terzi* non risultano particolari elementi da segnalare ai fini del presente PTPCT.

Pur nella semplicità gestionale e nella limitata dimensione, emerge la necessità di individuare e presidiare i processi aziendali con attenzione rispetto al potenziale verificarsi di eventi corruttivi.

***4C) AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE E GENERALI***

Tenendo nel prosieguo costantemente conto di tutto quanto sopra sub A) e B), per la … *mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi,* il presente PTPCT *focalizza questo tipo di analisi in primo luogo* [come da definizione del PNA e dei relativi Aggiornamenti] *sulle cd. “aree di rischio obbligatorie”* [da I a IV a seguire], sulle cd.*“aree generali”,* anch’esse *riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi [*da V a X], nonché dalle aree precisate dalle Linee Guida 1134 / 2017 [XI e XII]*:*

*(I) processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale;*

*(II) processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal [DLgs 50 / 2016];*

*(III) processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;*

*(IV) processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (tra cui: sovvenzioni, contributi, finanziamenti dalla Società a terzi).*

*gestione delle (V) entrate, delle (VI) spese e del (VII) patrimonio;*

*(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;*

*(IX) incarichi e nomine;*

*(X) affari legali e contenzioso;*

*(XI) area delle relazioni esterne;*

*(XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati.*

***4D) AREE E PROCESSI AZIENDALI A MAGGIOR RISCHIO – ALLEGATO***

Con il presente PTPCT 2020 – 2022 si approfondisce il dettaglio dei processi (come da specifico allegato) nell’ambito delle aree da (I) a (XII) sopra individuate.

La mappatura dei processi sarà eventualmente rivista, ove necessaio, in corrispondenza dell’approvazione del PTPCT 2021-2023.

**5) MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO**

**5.0) MONITORAGGIO, IN CORSO D’ANNO, DI SOSTENIBILITA’ DI TUTTE LE MISURE**

In base agli aggiornamenti al PNA si evidenzia che *Le aziende … [*debbono individuare*] le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico.*

Il RPCT, entro la fine di Luglio di ogni anno, redige un report circa lo stato di avanzamento delle attività anticorruzione previste dal Piano, valutando la relativa sostenibilità di ciascuna, a trasmette il report al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni di competenza.

**5.1) VERIFICHE PROCEDURALI E DI MERITO NELLE AREE / PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO ANTICORRUZIONE**

PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL individua aree, processi, rischi come da allegato al presente piano.

Il RPCT svolgerà in corso d’anno verifiche specifiche a campione (procedurali e nel merito dei fatti gestionali) a partire da aree, processi, rischi di comportamenti illeciti, come da tabella allegata al presente piano, che si caratterizzano per il più elevato indice di rischio; di ogni verifica verrà redatto apposito verbale.

**5.2) TRASPARENZA AMMINISTRATIVA; ACCESSO AGLI ATTI**

***5.2.1) OBIETTIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA***

La gestione caratteristica di competenza di PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL è per intero strettamente correlata al pubblico interesse, cosicchè la stessa PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL completa senza eccezioni, con riferimento alla propria intera gestione, la sezione *amministrazione trasparente* (salvo beninteso per le sottosezioni che non hanno attinenza con la gestione caratteristica di PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL).

Pertanto la sezione *amministrazione trasparente* di PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL deve essere costantemente è coerentemente alimentata secondo la prevista struttura in sezioni / sottosezioni di cui all’Allegato delle Linee Guida 1134 / 2017, con i relativi contenuti, le frequenze di aggiornamento, e così si proseguirà in corso di triennio.

Come da § 3.1.3 delle *Linee Guida 1134 / 2017:*

*[Devono essere] individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti …*

*Gli obiettivi legati alla trasparenza devono pertanto essere articolati e dettagliati non soltanto in relazione al RPCT ma anche agli altri soggetti coinvolti nell’attuazione delle misure di trasparenza previste dalle norme o introdotte dalla società stessa.*

*[Va dunque prevista] di organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire l’elaborazione,*

*la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti, specificando inoltre modalità, tempi e risorse per attuare gli obblighi di trasparenza e il sistema di monitoraggio sull’attuazione degli stessi.*

l’estrema semplicità della gestione e della struttura non implica la costituzione di gruppi di lavoro o simili, ma la cura diretta, da parte del RPCT, delle relative attività di reperimento ed alimentazione, nonché circa il procedere secondo le indicazioni di ANAC in materia di attestazione dell’attività di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente; si evidenzia che, circa l’introdurre e mantenere in esercizio uno strumento di misurazione automatica degli accessi alla sezione *Amministrazione Trasparente*, lo strumento in uso è dotato di una statistica degli accessi.

***5.2.2) OBIETTIVO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI***

Come da determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016:

*Per “accesso generalizzato” si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.*

*Per “accesso civico (semplice)” si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.*

*Per “accesso documentale” si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990.*

Si rinvia, tra altri documenti, alla sentenza TAR Campania sezione VI 13 Dicembre 2017 n 5901 (nonché § 3.1.4 delle Linee Guida 1134 / 2017), ai fini di maggiori dettagli circa le tre tipologie di accesso, le quali sinteticamente si riferiscono:

* per l’accesso generalizzato, alla richiesta di informazioni da parte di chiunque, senza necessità di motivazione, ragionevolmente con il solo limite (per l’eventuale accoglimento parziale o diniego nel caso di PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL) della tutela della privacy o delle segretezza commerciale / industriale;
* per l’accesso civico, alla richiesta di pubblicazione in Amministrazione Trasparente di documenti che già avrebbero dovuto essere pubblicati;
* per l’accesso documentale, alla richiesta di atti normalmente in un contesto di precontenzioso o contenzioso.

Per quanto concerne PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL, anche tenendo conto di quanto sopra esposto, ma altresì della limitata dimensione della struttura amministrativa della stessa PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL, nonché della non manifestazione (come ad oggi rilevata) di richieste di accesso agli atti:

* al RPCT verranno sottoposte, quando non direttamente ricevute, le richieste di accesso agli atti;
* il RPCT provvederà a classificare le richieste ricevute nella corretta fattispecie tra quelle di cui sopra (generalizzato, civico, documentale);
* il RPCT darà corso (o meno, alla luce di quanto sopra) alle richieste nei tempi di legge avvalendosi, sia per la valutazione degli eventuali casi di diniego sia ai fini di dar corso alle richieste ricevute, dei competenti uffici di PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRLnonché, laddove necessario in base alla portata ed alla complessità delle richieste, di consulenti esterni;
* il RPCT provvederà ad istituire ed aggiornare il registro degli accessi, con le istanze di accesso ed i relativi esiti, registro impostato secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida FOIA ANAC in particolare, il registro sarà strutturato in forma tabellare, per anno, e conterrà almeno le seguenti informazioni: *data di arrivo ed oggetto dell'istanza - presenza di eventuali controinteressati - esito dell’istanza e data del provvedimento di PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL (positiva o di eventuale diniego) - sintesi della motivazione dell'accoglimento parziale o del diniego.*
* È disponibile (sezione *accesso civico*) un modulo di richiesta di accesso alle informazioni che possa auspicabilmente orientare il soggetto (cittadino, impresa, terzo) nel formulare la richiesta.

**5.3) FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Nel corso di ciascun anno di riferimento del presente PTPCT, si prevede un incontro illustrativo rivolto a tutti gli Amministratori ed ai collaboratori, ai fini di mantenimento e sviluppo della cultura della prevenzione della corruzione in generale.

**5.4) OBIETTIVO IN MATERIA DI CODICE DI COMPORTAMENTO ED ETICO**

Ferma l’adozione, da parte di PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL, del DPR 62 / 2013 quale Codice di riferimento, con verifiche a campione a cura del RPCT circa il rispetto dei principi in essi contenuti, si rinvia a quanto già esposto sopra sub § 3 (*Compiti e poteri del RPCT).*

**5.5) INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI**

Come da specifico paragrafo all’interno del § 3.1.1 delle Linee Guida 1134 / 2017**,** *si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli in carichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.*

*All’interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall’art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè “gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell’attività dell’ente comunque denominato” - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.*

*Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n 39/2013:*

*- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;*

*- art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politic o di livello regionale e locale”. Per i dirigenti, si applica l’art.3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.*

*A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall’art. 11, co. 11, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento».*

*Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell’incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un’attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni (cfr. delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016).*

*Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.*

In corrispondenza dell’assunzione della carica, gli amministratori ed i dirigenti di PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL sottoscrivono una dichiarazione volta al fine di cui sopra; la dichiarazione è aggiornata una volta all’anno.

Il RPCT monitora nel tempo la non emersione delle incompatibilità / inconferibilità in oggetto, a mezzo della sistematica raccolta delle necessarie autodichiarazioni e verificando a campione la veridicità dei contenuti di alcune di esse, avvalendosi dei competenti uffici aziendali.

**5.6) INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI**

Come da specifico paragrafo all’interno del § 3.1.1 delle Linee Guida 1134 / 2017**,** *All’interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall’art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.*

*Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indica te, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:*

*- art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diiritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in parti colare, il comma 2;*

*- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali” ed in particolare i comma 2 e 3;*

*- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di en te di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politic o nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;*

*- art. 14, co. 1 e 2, lett. a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.*

*Per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.*

Valgono le misure previste al § 5.5, in materia di inconferibilità, cui si rinvia per il dettaglio.

**5.7) VERIFICA CIRCA L’ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

La Delibera ANAC n 1074 del 21 Novembre 2018 ("Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione"):

- al § 9 prevede che *L’art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l’ipotesi relativa alla cd. incompatibilità successiva (pantouflage), introducendo all’art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co.16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell’incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l’incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.*

*Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all’interno dell’amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione)*;

- al § 9.2 prevede che: *Per quanto riguarda gli enti di diritto privato in controllo [*quale è PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL*] ... definiti dal d.lgs.39/2013, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 21 del medesimo decreto, sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali. Non sembra invece consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013. Ad analoghe conclusioni si giunge per i dirigenti ordinari. Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla determinazione n. 1134/2017, con riferimento alle società in controllo e agli obblighi previsti all’art. 14 del d.lgs. 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti sono esclusi dall’applicazione dell’art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali.*

*L’Autorità ha avuto modo di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.*

Le misure del presente PTPCT in tema di "pantouflage" sono le seguenti (anche tenendo conto di quanto al § 3.1.1 delle Linee Guida ANAC 1134 / 2017):

- mappatura in aggiornamento costante, da parte del RPCT, degli amministratori e degli eventuali dipendenti riconducibili alla casistica sopra definita e pertanto soggetti alle verifiche in questione (ad oggi, per PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL, il tema riguarda i componenti del Consiglio di Amministrazione);

- conseguenti verifiche, da parte del RPCT, che il fenomeno di cui sopra non si sia realizzato nel concreto per i soggetti sopra individuati (anche su segnalazione di soggetti esterni ed interni);

- in caso di manifestazione, valutazione ed attuazione delle conseguenze nei confronti dei soggetti coinvolti (ex amministratori o dipendenti di PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL da una parte, società con cui questi ultimi abbiano instaurato rapporti dall’altra);

da parte dei soggetti interessati, rilascio della dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa.

**5.8) TUTELA DEL SEGNALATORE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWER)**

Tenuto conto dell’intervenuta approvazione della Legge 179/2017, della determinazione ANAC n. 6 del 28 Aprile 2015 (*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, c.d. whistleblower*), nonché dello specifico paragrafo all’interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida**,** *In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, come già rappresentato nelle Linee guida in materia emanate dall’Autorità con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le amministrazioni controllanti promuovono l’adozione da parte delle società di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza del l’identità del segnalante, dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.*

*A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l’iter, con l’indicazione di termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria e con l’individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.*

Come richiamato anche dallo scgema di Relazione RPCT ANAC 20192 , le persone che a qualsiasi titolo collaborano con l’ente hanno l’obbligo di presentare, a tutela dell’integrità dell’Azienda, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate.

Dunque, il RPCT deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi.

Le comunicazioni al RPCT potranno avvenire anche in forma anonima utilizzando (ex art 6 c 2bis lettera b DLgs 231/2001) i canali alternativi di segnalazione individuati nel prosieguo, di cui uno idoneo garantisce, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante.

L’obbligo di informazione su eventuali comportamenti illeciti rientra nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Il corretto adempimento dell’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

La Società ed il RPCT adottano misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l’identità di chi trasmette informazioni utili per identificare comportamenti illeciti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Ex art 6 c 2bis lettera c) DLgs 231/2001, PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL adotta misure idonee a tutelare l’identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell’informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l’anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge; inoltre, ex lettera e) il sistema disciplinare aziendale, nel rispetto della legge e delle previsioni del CCNL applicato, prevede sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

Ex art 6 c 2bis lettera d) DLgs 231/2001, opera il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL si riserva il diritto, che spetta beninteso anche a chi sia stato ingiustamente penalizzato da segnalazioni non veritiere rilasciate in malafede, di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è istituita la casella di posta elettronica:

• rpct@pfa.it

Le segnalazioni possono essere comunicate anche oralmente o trasmesse anche per iscritto presso la sede della Società, all’attenzione del RPCT.

**5.9) SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI (DISTINZIONE DELLE COMPETENZE) QUALE MISURA ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE ORDINARIA; LA ROTAZIONE STRAORDINARIA**

Come da specifico paragrafo all’interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, *Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la legge n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all’interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d’impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.*

*Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. “segregazione delle funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.*

Alla luce della particolare situazione e strutturazione di PFA, il principio della rotazione è in tutta evidenza al momento inattuabile.

Nondimeno assume notevole rilevanza il principio della segregazione delle funzioni / distinzione delle competenze.

PFA si impegna ad operare nel rispetto di procedure che individuino distintamente le seguenti: *a) istruttoria; b) decisione; c) attuazione; d) verifica.*

Si dovrà operare, in linea di principio, a collocare le diverse fasi da a) a d) sopra in capo ad organi / soggetti diversi (anche in relazione alla rilevanza della singola decisione), ed in questo senso sono informate le procedure aziendali.

Il RPCT verifica il rispetto del principio di cui sopra nell’ambito della propria attività, ed in particolare, nell’ambito delle verifiche di cui al precedente § 5.1 (aree / processi / rischi di cui alla tabella in Allegato al presente PTPCT) PFA di impegna, per quanto possibile, facendo riferimento a quanto sopra sub *Contesto interno* (§ 4B) a collocare: la fase a) in capo a collaboratori / consulenti o al Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi; la fase b) in capo al Consiglio di Amministrazione o all’Assemblea, a seconda dei casi; la fase c) in capo a collaboratori / consulenti o agli stessi Amministratori, a seconda dei casi; la fase d) in capo in capo al Consiglio di Amministrazione o all’Assemblea, a seconda dei casi, ed in particolare al Revisore in relazione alla propria attività istituzionale.

**5.10) OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE**

PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRLritiene di inserire nel proprio PTPCT la seguente misura.

*L'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.".*

*La norma contiene due prescrizioni:*

*\* è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;*

*\* è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.*

*…*

*La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento. L'art. 6 di questo decreto infatti prevede che "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, azienda o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.".*

*…*

*La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile per la prevenzione.*

*La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.*

In caso di conflitto di interessi, è fatto obbligo espresso a tutti i soggetti interessati (dipendenti, dirigenti, organi sociali, consulenti, collaboratori) di astenersi dall’adottare o fornire pareri, valutazioni tecniche, provvedimenti di competenza nei casi elencati al successivo capoverso, segnalando al RPCT (in caso di conflitto del RPCT, al Direttore Generale o all’Consiglio di Amministrazione), ogni situazione di conflitto, anche potenziale, con i soggetti esterni (o interni) interessati dall’atto di PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL (o del soggetto esterno) da assumere e che potrebbe viziare l’atto stesso.

Le situazioni di conflitto di cui sopra, in via esemplificativa e da valutarsi specificamente caso per caso, possono essere riferiti a seconda dei casi a:

* legami del collaboratore esterno con appaltatori (o simili) della società;
* legami, dell’Consiglio di Amministrazione, del dirigente, del dipendente, rispetto a soggetti esterni con la società deve stabilire un formale rapporto:
* di parentela o affinità sino al quarto grado;
* di carattere professionale stabile;
* societari, associativi, politici o di altra natura (tutti da valutarsi di volta in volta), che possano incidere negativamente sull’imparzialità di dipendenti, dirigenti, organi sociali coinvolti nel processo decisionale.

Il RPCT provvede a dare conoscenza agli organi sociali ed ai collaboratori dell’obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse; il RPCT effettua verifiche a campione in corso d’anno.

Si rinvia anche alle Linee Guida ANAC n 15 recanti Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n 494 del 05 giugno 2019.

**5.11) FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRL ritiene di inserire nel proprio PTPCT la seguente misura.

*Ex art.35 bis d.lgs. n. 165 del 2001:*

*"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

*a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*

*b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*

*c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

Nel corso del triennio:

 si procede all’effettuazione dei controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo in capo ai soggetti interessati;

 si procede affinchè negli interpelli e negli inviti per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;

 si adottano gli atti necessari per adottare e adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di concorso.

Inoltre, i soggetti sopra indicati:

- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l’assunzione di personale dipendente;

- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici di PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA SRLpreposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, nonché alla partecipazione a gare ed appalti;

- non possono fare parte delle Commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il RPCT provvederà ad individuare modalità per gestire i casi di cui al presente paragrafo, anche a mezzo di autodichiarazioni ed eventuali verifiche.